

BGer 1P.76/2004 vom 12. März 2004

Bundesgericht, 2004-03-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.76_2004

FR: TF 1P.76/2004 du 12 mars 2004

IT: TF 1P.76/2004 del 12 marzo 2004

Regeste

Procedura penale

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 II 453 consid. 2).

E. 1.2

Come noto al ricorrente, la decisione del GIAR, quale ultima istanza cantonale (cfr. art. 284 cpv. 1 lett. a CPP /TI), non pone fine alla procedura: essa concerne infatti solo una fase del procedimento penale aperto nei suoi confronti e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo, costituendo pertanto una decisione incidentale (DTF 120 Ia 260 consid. 2b, 117 Ia 247 consid. 1, 116 Ia 177 consid. 2a).

E. 1.3

In questo caso, secondo l' art. 87 OG (in vigore dal 1° marzo 2000 con un nuovo tenore), non trattandosi di decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione notificata separatamente dal merito (cpv. 1), il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto se la decisione impugnata possa cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2); se il ricorso di diritto pubblico contro quest'ultima pronunzia non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali interessate possono essere impugunate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (cpv. 3): la menzionata giurisprudenza è stata confermata anche sotto il regime del nuovo art. 87 OG (DTF 128 I 215 consid. 2, 127 I 92 consid. 1c).

E. 1.4

Il ricorrente fa valere che la decisione impugnata gli causerebbe un pregiudizio giuridico irreparabile secondo l' art. 87 cpv. 2 OG , poiché si sarebbe in presenza di un'insanabile violazione del suo diritto di essere sentito, visto che le decisioni cantonali non sarebbero sufficientemente motivate: le autorità cantonali non si sarebbero infatti espresse sui motivi per cui nei suoi confronti prossimamente sarà emanato l'atto d'accusa, mentre nei confronti degli altri inquisiti il procedimento sarebbe fermo da anni. Ciò, oltre a costituire un diniego di giustizia materiale per aver dichiarato a torto irricevibile la sua richiesta, pregiudicherebbe il suo diritto a una difesa efficace, a un equo processo e alla parità di trattamento.

E. 1.5

Queste ultime critiche erano già state sollevate dal ricorrente nell'ambito del gravame diretto contro il rifiuto di congiungere i procedimenti penali. Come noto al ricorrente (causa 1P.96/2002, consid. 2.1 e 2.2), tali nocumenti non comportano un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente. Un prolungamento della durata della vertenza o un aumento dei suoi costi comporta solo pregiudizi fattuali e non giuridici (DTF 127 I 92 consid. 1c), la stessa conclusione vale per gli inconvenienti legati allo svolgimento di un processo penale: così, ad esempio, un atto d'accusa, con cui una persona viene deferita alla Corte di merito perché la giudichi, non è considerato decisione incidentale arrecante danno irreparabile (DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179 pag. 181 in fine; causa 1P.359/2000, sentenza del 28 giugno 2000, consid. 1b). Del resto, il ricorrente nemmeno tenta di spiegare perché, in sede di dibattimento, il giudice del merito non potrebbe esaminare l'asserita lesione dei suoi diritti costituzionali, segnatamente quella della parità di trattamento e di un equo processo. Inoltre, come noto al ricorrente, queste censure potranno essere esaminate, se del caso, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico contro un'eventuale decisione cantonale di condanna di ultima istanza (causa 1P.96/2002, consid. 2.2; DTF 128 I 215 consid. 2.1. e 2.2).

E. 1.6

Le censure sono inammissibili anche per un ulteriore motivo. Limitandosi ad addurre che gli sfuggirebbero i motivi delle scelte e delle strategie adottate dal PP, in realtà il ricorrente critica la prevista emanazione dell'atto di accusa nei suoi confronti; siffatte critiche, premature, devono, se del caso, essere proposte dinanzi alle competenti autorità cantonali (cfr. art. 201 CPP /TI). In quanto il ricorrente fa valere che con decisione del 2 settembre 2003 la CRP aveva parzialmente accolto un suo ricorso, riconoscendo solo una lesione del principio accusatorio, occorre osservare che quella decisione esula dal presente giudizio.

E. 1.7

Si può in ogni modo aggiungere che il ricorrente non dimostra l'arbitrarietà della contestata decisione. Quando l'ultima autorità cantonale dichiara, come nella fattispecie, un ricorso irricevibile per ragioni formali, e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2). Ora, il ricorrente fa valere, manifestamente a torto, un diniego di giustizia formale per carenza di motivazione del criticato giudizio: il GIAR, rilevando che la risposta del PP non costituiva una decisione formale impugnabile, perché rimandava a precedenti decisioni (anche di altre autorità) cresciute in giudicato, ha spiegato infatti i motivi posti a fondamento della sua decisione di irricevibilità.

E. 2

La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente.

E. 3

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino. Losanna, 12 marzo 2004 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere: